

Bruxelles, 16 giugno 2023
(OR. en)

10607/23

Fascicoli interistituzionali:
2023/0076(COD)
2023/0077(COD)

ENER 358
ENV 687
CLIMA 304
COMPET 621
CONSOM 232
FISC 126
CODEC 1123

NOTA

Origine:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)
Destinatario:	Consiglio
n. doc. Comm.:	7435/23 +ADD1 7440/23 +ADD1
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942 per migliorare la protezione dell'Unione dalla manipolazione del mercato nel mercato dell'energia all'ingrosso Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) 2019/943 e (UE) 2019/942 e le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per migliorare l'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione - Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

1. Il 14 marzo 2023 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento per migliorare l'assetto del mercato dell'energia elettrica (regolamento EMD) dell'Unione e una proposta di regolamento per migliorare la protezione dell'Unione dalla manipolazione del mercato nel mercato dell'energia all'ingrosso (regolamento REMIT).

2. Tali proposte fanno seguito a una situazione caratterizzata da prezzi molto elevati e volatilità sui mercati dell'energia elettrica osservata nel 2021 e nel 2022 e si basano su tre pilastri: proteggere i consumatori, migliorare la stabilità e la prevedibilità dei costi dell'energia e contribuire in tal modo alla competitività dell'economia dell'UE, nonché stimolare nuovi investimenti energetici.

II. STATO DEI LAVORI

1. Nella seconda parte del marzo 2023 la presidenza svedese ha avviato i negoziati sulle proposte in sede di gruppo "Energia". Sulla base dei risultati di tali discussioni, la presidenza ha presentato cinque revisioni delle due proposte di regolamento.
2. I lavori su entrambe le proposte sono stati condotti in modo accelerato negli ultimi mesi e sono stati discussi dai ministri in occasione del Consiglio TTE (Energia) del 28 marzo 2023 a Bruxelles, che è servito da orientamento per i lavori futuri.
3. Le proposte sono state discusse anche in sede di Comitato dei rappresentanti permanenti il 31 maggio, concentrando l'attenzione principalmente sui contratti bidirezionali per differenza, la dichiarazione di crisi dei prezzi dell'energia elettrica a livello regionale o dell'Unione e i meccanismi di capacità. Il Comitato ha fornito alla presidenza orientamenti politici e ha definito una direzione per i futuri lavori.
4. L'attuale revisione — la quinta — che figura nei documenti 10605/23 e 10606/23, dovrebbe fungere da base per l'orientamento generale. Il testo nuovo figura in **grassetto sottolineato** e le soppressioni sono indicate con [...]. Il testo delle revisioni precedenti figura in **grassetto** e le soppressioni sono indicate con ***/.../***.

III. LAVORI SVOLTI NELL'AMBITO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DI ALTRI ORGANI DELL'UNIONE

1. In sede di Parlamento europeo, la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) è responsabile di entrambi i fascicoli. Per il regolamento EMD è stato nominato relatore il deputato al Parlamento europeo Nicolás González Casares (S&D, Spagna), mentre per il regolamento REMIT è stata nominata relatrice la deputata al Parlamento europeo Maria da Graça Carvalho (PPE, Portogallo). Il Parlamento dovrebbe adottare entrambe le relazioni nel settembre 2023.
2. Il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni non hanno ancora reso il rispettivo parere.

IV. PRINCIPALI ELEMENTI DELLA PROPOSTA DI COMPROMESSO DELLA PRESIDENZA

1. Gli Stati membri hanno appoggiato il modo in cui il dibattito in sede di Comitato dei rappresentanti permanenti e le discussioni in sede di gruppo "Energia" sono stati presi in considerazione durante i lavori sulle quattro revisioni delle due proposte.
2. Per motivi di chiarezza e certezza giuridica gli articoli 2 e 3 della proposta di regolamento sul mercato dell'energia elettrica, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944, saranno separati da tale regolamento per costituire una direttiva distinta. Si tratta di un adeguamento giuridico e tecnico che non incide sulle disposizioni sostanziali delle proposte.
3. Le modifiche di maggior rilievo possono essere sintetizzate come segue.

Per quanto riguarda il regolamento EMD

1. All'articolo 7 bis del regolamento, il prodotto livellatore delle punte di carico che può essere acquisito e attivato dagli Stati membri al fine di conseguire una riduzione della domanda di energia elettrica nelle ore di punta è stato collegato all'articolo 66 bis della direttiva che dichiara una crisi dei prezzi dell'energia elettrica a livello regionale o dell'Unione. Il prodotto è limitato alla durata di una crisi dei prezzi a norma dell'articolo 66 bis, paragrafo 2.

2. All'articolo 7 ter del regolamento, i dati ricavati da appositi dispositivi di misurazione possono essere utilizzati dai gestori dei sistemi di trasmissione e dai gestori dei sistemi di distribuzione solo previo consenso del cliente finale. Se un cliente finale non è dotato di un contatore intelligente o se il contatore intelligente di un cliente finale non fornisce i dati necessari per fornire servizi di gestione della domanda o servizi di flessibilità, i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione accettano i dati ricavati da un apposito dispositivo di misurazione, se del caso.
3. All'articolo 8 del regolamento, l'orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale deve cadere non prima di 30 minuti prima del tempo reale entro il 1° gennaio 2026. L'autorità di regolazione nazionale di un determinato Stato membro può tuttavia concedere una deroga a tale obbligo su richiesta del pertinente gestore del sistema di trasmissione, al più tardi fino al 1° gennaio 2029, previ una valutazione d'impatto e un piano d'azione per ridurre a 30 minuti l'orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale. Tale deroga può essere ulteriormente prorogata per un massimo di tre anni, previa revisione del piano d'azione e della valutazione d'impatto. Entro il 1° gennaio 2032 l'orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale deve cadere non prima di 30 minuti.
4. Per quanto riguarda l'articolo 9 del regolamento, l'attuazione degli hub virtuali regionali è ora soggetta a una valutazione d'impatto. Dopo tale valutazione, la Commissione adotta un atto di esecuzione che attua l'assetto del mercato a termine dell'Unione basato su hub virtuali regionali e sostenuto almeno da diritti di trasmissione a lungo termine emessi dai gestori dei sistemi di trasmissione. Tale atto di esecuzione comprende, tra l'altro, una metodologia per definire l'ambito geografico degli hub virtuali regionali e una metodologia per il calcolo dei prezzi di riferimento negli hub virtuali regionali.
5. Per quanto riguarda l'articolo 19 del regolamento, è stato chiarito che l'indennizzo dovuto alla riduzione della capacità degli interconnettori per i gestori di impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili offshore in una zona di offerta offshore riguarda i gestori di impianti direttamente collegati a due o più zone di offerta. Tale indennizzo non supera la rendita di congestione totale generata sugli interconnettori tra le zone di offerta offshore interessate su base annua.

6. A norma dell'articolo 19 bis del regolamento, gli Stati membri promuovono il ricorso ad accordi di compravendita di energia elettrica eliminando gli ostacoli ingiustificati e le procedure o gli oneri sproporzionati o discriminatori. È stato inoltre chiarito che gli strumenti per promuovere il ricorso ad accordi di compravendita di energia elettrica possono comprendere, tra l'altro, regimi di garanzia statali a prezzi di mercato, garanzie private o strumenti che aggregano la domanda di accordi di compravendita di energia elettrica.
7. Per quanto riguarda l'articolo 19 ter del regolamento, è stato chiarito che i contratti bidirezionali per differenza si applicano ai nuovi investimenti volti a ripotenziare impianti di generazione esistenti in modo considerevole, ad aumentarne la capacità o a prolungarne la durata di vita in modo considerevole. Per tener conto dei progetti attualmente in preparazione negli Stati membri, è stato aggiunto il periodo transitorio appropriato, vale a dire che le disposizioni di tale articolo si applicheranno solo ai contratti nell'ambito di regimi di sostegno diretto dei prezzi per i nuovi investimenti nella generazione conclusi a decorrere da tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il periodo transitorio per i dispositivi ibridi offshore collegati a due o più zone di offerta è fissato a cinque anni. Per quanto riguarda la distribuzione dei ricavi derivanti dai contratti per differenza, il giusto equilibrio tra la concessione di flessibilità agli Stati membri e la restituzione dei ricavi ai clienti finali è delicato. La regola principale secondo cui i ricavi devono essere distribuiti ai clienti finali è mantenuta, ma gli Stati membri possono anche utilizzarli per finanziare i costi dei regimi di sostegno diretto dei prezzi o gli investimenti volti a ridurre i costi dell'energia elettrica per i clienti finali. La quota dei ricavi distribuiti ai clienti finali che sono imprese non deve superare la quota combinata del consumo di energia elettrica di tutte le imprese. La redistribuzione lascia inoltre impregiudicate le norme in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE. Infine, è stata inclusa un'esenzione per gli impianti di energia rinnovabile di piccola taglia e i progetti pilota.
8. Per quanto riguarda le disposizioni in materia di flessibilità del regolamento:
- in generale i collegamenti tra le disposizioni in materia di flessibilità di cui agli articoli da 19 quater a 19 septies sono stati rafforzati e ulteriormente chiariti;

- all'articolo 19 quater del regolamento, il contenuto della relazione sulle esigenze di flessibilità del sistema è stato ulteriormente specificato e viene chiarito che un'altra autorità o entità, designata da uno Stato membro, diversa dall'autorità nazionale di regolazione, può adottare la relazione e può chiedere ai gestori dei sistemi di trasmissione e ai gestori dei sistemi di distribuzione di fornire contributi. Essa tiene conto della valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse e delle valutazioni nazionali dell'adeguatezza. La relazione valuta inoltre, almeno, gli ostacoli alla flessibilità del mercato e propone opportune misure di mitigazione;
 - all'articolo 19 quinquies del regolamento l'obiettivo nazionale indicativo è ora quello della flessibilità non fossile e si basa sulla relazione di cui all'articolo 19 quater. Gli Stati membri possono inoltre definire obiettivi indicativi provvisori prima della prima presentazione della relazione;
 - all'articolo 19 sexies del regolamento, gli Stati membri possono applicare regimi di sostegno alla flessibilità non fossile consistenti in pagamenti per la capacità disponibile qualora gli investimenti nella flessibilità non fossile siano insufficienti per conseguire l'obiettivo nazionale indicativo di cui all'articolo 19 quinquies. Ciò non impedisce agli Stati membri di perseguire i loro obiettivi indicativi con altri mezzi.
9. Per quanto riguarda i meccanismi di capacità, gli Stati membri hanno espresso la necessità di razionalizzare la procedura di approvazione. Per rispondere alle preoccupazioni degli Stati membri è stata aggiunta una clausola di revisione, in modo che la Commissione presenti, entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento, una relazione dettagliata che valuti le possibilità di razionalizzare e semplificare le procedure di cui al capo IV. In tale contesto, la Commissione chiede all'Agenzia di modificare la metodologia per la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse, se del caso. Inoltre, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta proposte volte a semplificare, ove necessario, il processo di valutazione dei meccanismi di capacità.

10. Per quanto riguarda ancora i meccanismi di capacità, nel corso dei negoziati, gli Stati membri hanno chiesto di eliminare la loro natura temporanea e il riferimento ad essi quale misura di ultima istanza. Pur tenendo conto della necessità di limitare le distorsioni della concorrenza e del mercato interno, i testi proposti riconoscono che i meccanismi di capacità possono svolgere un ruolo importante nel garantire l'adeguatezza delle risorse, in particolare durante la transizione verso un sistema privo di emissioni di carbonio. In tale contesto, il testo introduce la possibilità di chiedere alla Commissione un'estensione limitata delle deroghe al limite di emissione di CO₂ nei meccanismi di capacità, a causa di questioni legate alla sicurezza dell'approvvigionamento.
11. All'articolo 64 del regolamento, all'articolo 66 della direttiva e al considerando 53 ter sono state concesse nuove deroghe all'Estonia, alla Lettonia e alla Lituania per quanto riguarda i rispettivi mercati di bilanciamento. Data la loro dipendenza dall'area sincrona russa per la gestione delle frequenze, i paesi baltici non sono stati ancora in grado di sviluppare un proprio mercato di bilanciamento funzionante. La guerra di aggressione russa ha aumentato il rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento dei paesi baltici. Pertanto, per consentire lo sviluppo del loro mercato di bilanciamento e la connessione con l'Europa continentale, i paesi baltici saranno esentati, per un certo periodo di tempo, da determinati requisiti applicabili ai mercati di bilanciamento esistenti.
12. L'articolo 66 e il corrispondente considerando 53 octies introducono per Cipro deroghe all'articolo 40, paragrafo 4, e all'articolo 54, paragrafo 2, fino a quando il sistema di trasmissione di Cipro non sarà connesso ai sistemi di trasmissione di altri Stati membri attraverso l'interconnessione.
13. Per quanto riguarda le disposizioni relative ai consumatori contenute nella direttiva:
 - il considerando 46 chiarisce che i clienti dovrebbero essere autorizzati ad avere più di un punto di misurazione e di fatturazione coperti dal punto di connessione unico per i loro locali. In questo contesto, è stata concessa agli Stati membri una maggiore flessibilità nella determinazione delle relative norme a livello nazionale. È stata inoltre aggiunta la possibilità di utilizzare sistemi di misurazione intelligenti che possano coprire direttamente più di un punto di misurazione;

- all'articolo 11 bis e al considerando 44 è stato aggiunto che gli Stati membri possono esentare i fornitori che offrono solo contratti a prezzo dinamico dall'obbligo di offrire contratti a prezzo fisso e a tempo determinato, a condizione che ciò non abbia un impatto negativo sulla concorrenza e che sia conservata una scelta sufficiente di contratti a tempo determinato e a prezzo fisso;
- all'articolo 15 bis e al considerando 51 sulla condivisione dell'energia sono state chiarite le responsabilità di bilanciamento tra clienti attivi. Inoltre, tutti i diritti e gli obblighi dei consumatori si applicano ai clienti finali che partecipano a meccanismi di condivisione dell'energia. È stato anche precisato che il concetto di condivisione dell'energia lascia impregiudicate le norme nazionali applicabili per l'autorizzazione dei fornitori;
- all'articolo 27 bis e al considerando 48 è stato chiarito che la direttiva in oggetto non interferisce con i sistemi esistenti dei fornitori di ultima istanza. In tal senso, qualora uno Stato membro abbia già designato un fornitore di ultima istanza prima dell'entrata in vigore della direttiva, non è necessario avviare una nuova procedura per la nomina del fornitore di ultima istanza. Inoltre, è possibile designare il fornitore di ultima istanza o prima o al momento del dissesto del fornitore;

- all'articolo 66 bis e al considerando 53 è stata concessa al Consiglio una maggiore discrezionalità procedurale nel decidere quando si verifica una crisi dei prezzi dell'energia elettrica. Il Consiglio, su proposta della Commissione, dovrebbe determinare, mediante decisione di esecuzione, quando sussiste una crisi dei prezzi dell'energia elettrica a livello regionale o dell'Unione e la decisione dovrebbe inoltre specificarne la validità nel tempo, che può essere fino a un anno. Per quanto riguarda i fattori di attivazione, i criteri relativi al mercato all'ingrosso sono stati mantenuti essenzialmente secondo la proposta della Commissione, ma è introdotta la possibilità di escludere periodi di prezzi anormali dal calcolo dei prezzi molto elevati. Allo stesso tempo, i criteri relativi al mercato al dettaglio sono stati resi più flessibili, in parte introducendo un intervallo per il livello di forti rincari dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica, in parte riducendo da sei mesi a tre mesi la valutazione prospettica della durata prevista di tali prezzi. Infine, è aggiunto un meccanismo inteso a prolungare una crisi dei prezzi a livello regionale o dell'Unione, che sarà oggetto di una valutazione della Commissione e di una proposta della Commissione;
- per quanto riguarda il periodo di recepimento della direttiva, la regola generale di sei mesi è mantenuta conformemente alla proposta della Commissione. Tuttavia, è stato introdotto un periodo di ventiquattro mesi per l'articolo 4 sulla libertà di scelta del fornitore e per l'articolo 15 bis sulla condivisione dell'energia al fine di agevolare i processi di attuazione da parte degli Stati membri.

Riguardo al regolamento REMIT

- a) Su richiesta di varie delegazioni, al fine di precisare ulteriormente la proposta, è stata inserita una definizione di "book di negoziazione " nell'articolo 2, punto 20 bis), e nel considerando 10.
- b) Agli articoli 4 bis e 9 bis e nei considerando 11 e 12, riguardanti le piattaforme per le informazioni privilegiate (IIP) e i meccanismi di segnalazione registrati (RRM), è stato aggiunto che l'Agenzia dovrebbe avere il potere di revocare un'autorizzazione in determinati casi. Inoltre, alla Commissione è stato conferito il potere di adottare atti di esecuzione per chiarire ulteriormente l'attuazione delle disposizioni relative agli RRM e alle IIP. Di conseguenza, tali articoli si applicheranno solo quando la Commissione avrà adottato i pertinenti atti di esecuzione.
- c) Nell'articolo 9 e nel considerando 18 bis, è stato modificato il requisito applicabile agli operatori di mercato nell'Unione che sono residenti o stabiliti in un paese terzo. Al fine di fornire maggiore chiarezza agli Stati membri, è fatto ora obbligo a tali operatori di mercato di designare un rappresentante nello Stato membro in cui sono attivi invece di dichiarare un ufficio.
- d) Per quanto riguarda l'articolo 13, l'ACER può esercitare i propri poteri nella giurisdizione degli Stati membri a meno che l'autorità nazionale di regolamentazione vi obietti in quanto ha formalmente avviato o sta conducendo un'indagine sugli stessi fatti o ha condotto un'indagine sugli stessi fatti e stabilito che vi è stata o non vi è stata violazione. L'ACER informa l'autorità nazionale di regolamentazione e le altre autorità interessate prima di procedere in tal senso. L'ACER può esercitare i suoi poteri qualora l'autorità nazionale di regolamentazione non adotti le misure necessarie per soddisfare la richiesta dell'ACER nei casi che presentano una dimensione transfrontaliera. Dopo aver completato l'indagine, l'ACER redige una relazione d'indagine contenente le sue constatazioni.

- e) Sempre nell'articolo 13 è stato aggiunto che l'Agenzia può esercitare i suoi poteri, fatto salvo il paragrafo 3 bis, se l'autorità nazionale di regolamentazione competente le chiede di esercitare i suoi poteri in relazione ad atti aventi una dimensione transfrontaliera.
- f) Nell'articolo 13 bis, riguardante le ispezioni in loco da parte dell'ACER, è stato chiarito che le ispezioni sono predisposte e svolte in stretta collaborazione e in coordinamento con le autorità nazionali. Il conferimento di poteri riguardo alle ispezioni in loco svolte dall'ACER è stato ulteriormente dettagliato a fini di maggiore chiarezza. È stato inoltre aggiunto che le ispezioni in loco in locali privati non possono essere svolte senza previa autorizzazione di un'autorità giudiziaria.
- g) L'articolo 13 quater, riguardante garanzie procedurali in relazione alle indagini condotte dall'ACER è stato rafforzato precisando il diritto delle persone oggetto delle indagini di formulare osservazioni sui fatti che le riguardano prima dell'adozione da parte dell'ACER della relazione d'indagine a norma dell'articolo 13.
- h) Nell'articolo 16 ter è stato precisato che gli orientamenti e le raccomandazioni dell'Agenzia sono non vincolanti e che l'Agenzia non potrà rendere noto che un'autorità nazionale di regolamentazione non è conforme agli orientamenti o alle raccomandazioni.
- i) Nell'articolo 18 e nel considerando 18 sono state apportate modifiche per garantire l'applicazione più coerente delle sanzioni amministrative pecuniarie in tutti gli Stati membri. A tal fine è stato inserito un elenco di criteri per determinare tali sanzioni amministrative pecuniarie e il livello delle stesse. Inoltre, è stata concessa maggiore flessibilità agli Stati membri introducendo la possibilità di stabilire sanzioni pecuniarie più basse da determinare caso per caso. Sono state altresì aggiunte procedure nei casi in cui l'ordinamento giuridico di uno Stato membro non preveda sanzioni amministrative pecuniarie.

V. CONCLUSIONI

1. Alla luce di quanto precede, si invita il Consiglio a esaminare i testi di compromesso della presidenza che figurano nei documenti 10605/23 e 10606/23, a risolvere eventuali questioni in sospeso che dovessero emergere durante la sessione e a raggiungere un accordo sull'orientamento generale del Consiglio in vista dei prossimi negoziati con il Parlamento europeo.
-